

Riforma sport dilettantistico (*)

(*) Breve sintesi Dott. Stefano Monti

Il 18 e 19 marzo 2021 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale, rispettivamente nel numero 67 e nel numero 68, i decreti legislativi attuativi della legge di riforma dello sport

In sintesi alcune delle novità maggiormente rilevanti:

- Il Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche” ad oggi tenuto dal CONI sarà dal 01 luglio 2022. sostituito dal nuovo “Registro delle attività sportive Dilettantistiche”, gestito dal Dipartimento dello Sport; al nuovo “Registro” dovranno essere iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa
- l'abolizione del vincolo sportivo, inteso come limitazione alla libertà contrattuale dell'atleta, anche nel settore dilettantistico, entro il mese di luglio 2022
- La previsione che il sodalizio sportivo debba svolgere attività sportiva “in via stabile e principale” e che le rimanenti attività possano essere svolte solo se abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto
- viene introdotta, da luglio 2022, la figura del lavoratore sportivo, come l’atleta, l’istruttore ,il direttore tecnico ,il preparatore tecnico ,il direttore di gara, che esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo e che non rientra fra gli “amatori “.Il “lavoratore sportivo” potrà essere legato alla ASD/ SSD ,all’EPS e alla FSN da tutte le tipologie contrattuali previste nel mondo del lavoro (dipendente ,collaboratore, co.co.co, ,collaboratore occasionale ,lavoratore autonomo) e

per ogni forma contrattuale nel decreto è prevista una specifica regolamentazione, con particolare riguardo al lavoro dipendente

- viene delineata la figura dell'amatore sulla base di quella del "volontario" del Codice del Terzo Settore, ma con la possibilità di corrispondere allo stesso, alle condizioni previste dalla legge, compensi e premi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese anche forfetari nel limite massimo di euro 10.000; fino a tale importo vi è la totale esenzione fiscale e contributiva
- in riferimento alle Società Sportive Dilettantistiche viene prevista la possibilità di parziale distribuzione degli utili e rimborso della quota di capitale versata
